

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposta di legge (Discussione ed approvazione):	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3	Senatori Fiori ed altri: Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (5041)	5
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> , (PSI) <i>Relatore</i>	5, 6
Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri e Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-B)	3	Tassi Carlo (MSI-DN)	5
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6
Ferrara Giovanni (PCI), <i>Relatore</i>	4	Votazione nominale:	
Tassi Carlo (MSI-DN)	4, 5	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,5.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Cappiello, Ingrao, Occhetto, Tortorella e Zangheri sono rispettivamente sostituiti dai deputati Spini, Brescia, Menziotti, Dignani Grimaldi e Taddei.

Discussione della proposta di legge Fian-drotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri e Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fian-drotti, Alagna, Alberini, Amodeo, Buffoni, Cappiello, Cardetti, Mastrantuono e Principe; Rossi di Montelera; Forleo, Pedrazzi Cipolla, Violante, Fracchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Tortorella, Trabacchi, Turco e Vacca; Forleo, Alinovi, Bargone, Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pacetti, Pedrazzi Cipolla, Strumendo, Trabacchi e

Violante; Martinazzoli, Zolla, Zaniboni, Cristofori, Russo Raffaele, Balestracci, Sarti, Nenna D'Antonio, Augello, Fausti, Zuech, Azzolini, Bonferroni, Carrus, Piccoli, Grippo, Mongiello, Portatadino, Quarta, Usellini e Zoso; Perrone, Caccia, Rebullà, Savio, Rosini, Agrusti, Meleleo, Stegagnini, Rabino, Andreoli, Bonetti e Tassone; Berselli, Servello, Parigi, Rubinacci e Poli Bortone: « Norme a favore del vittime del terrorismo e della criminalità organizzata », già approvata in un testo unificato dalla Camera nella seduta del 5 luglio 1990, e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 agosto 1990.

Avverto che la I Commissione permanente del Senato ha modificato l'articolo 18, recante la copertura finanziaria del provvedimento, già approvato dalla Camera.

Comunico ai colleghi che la V Commissione bilancio, in data 2 ottobre, corrente ha espresso il seguente parere sulla modifica introdotta dal Senato:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

si preveda la decorrenza degli oneri del provvedimento dal 1991 e si sostituisca il comma 1 dell'articolo 18 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1991, 1992 e 1993, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno, 1991, utilizzando lo specifico accantonamento "Indennizzi per le vittime del terrorismo".

Conseguentemente all'articolo 12, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole "esercizi 1990 e 1991" con le seguenti: "esercizi 1991 e 1992" ».

L'accoglimento della condizione posta dal parere della Commissione bilancio è obbligatorio, poiché è coerente con la nuova previsione contenuta nella legge di bilancio di cui abbiamo appena iniziato la discussione. Sorgono invece alcuni problemi in relazione alla modifica del secondo comma dell'articolo 12. Il Senato, infatti, ha già approvato tale articolo nello stesso testo approvato dalla Camera: si è pertanto raggiunta un'approvazione definitiva. È necessario, quindi, valutare bene la possibilità di accogliere questa parte del parere della Commissione bilancio. Personalmente ritengo sia possibile, poiché tale modifica appare consequenziale alla definizione di una diversa copertura finanziaria.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Tecnicamente è così.

CARLO TASSI. A mio parere, è vero esattamente il contrario: la legge contiene le scelte di fondo, mentre la copertura è una conseguenza.

PRESIDENTE. Una volta tanto, onorevole Tassi, il suo purismo linguistico fa cilecca: si deve presumere da parte del legislatore la volontà di rispettare l'articolo 81 della Costituzione. Poiché è dalla copertura che deriva la decorrenza dei termini, e poiché viene modificata la norma sulla copertura facendola decorrere dal 1991, si deve intendere che l'intenzione del legislatore sia quella di spostare anche la sostanza dei benefici a quella data. Si tratta, inoltre, di uno slittamento più nominale che reale, visto che siamo già nell'ottobre del 1990. Pertanto, se la Presidenza della Camera non ha nulla in contrario, propongo di accogliere

la modifica suggerita dalla Commissione bilancio all'articolo 12, come variazione automatica derivante dalla necessità di adeguarsi alla nuova copertura finanziaria indicata.

Questa è la linea principale di comportamento. Tuttavia, anche se sono convinto di questa soluzione, è opportuno a mio avviso evitare questo tipo di difficoltà.

In linea generale potremmo, dunque, orientarci verso la soluzione prospettata, nel senso di chiedere alla Commissione bilancio di modificare il proprio parere, al fine di non costringerci ad emendare il testo del Senato.

A questo punto sorge, però una questione di carattere più generale, che gli uffici debbono valutare con la massima attenzione, al fine di sottoporre la questione a chi di competenza: a mio avviso il Presidente della Camera dovrebbe impartire direttive per l'esercizio della competenza consultiva della V Commissione bilancio dopo la presentazione alle Camere dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. La valutazione delle coperture finanziarie relativamente agli oneri recati dai progetti di legge deve infatti fondarsi sulle leggi finanziaria e di bilancio vigenti e non su disegni di leggi *in itinere*. Può darsi che dopo questo episodio, si riesca a modificare le procedure.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Un testo *in itinere* non esiste.

PRESIDENTE. Sono particolarmente lieto che la Commissione concordi su questo.

Propongo che la Commissione, dopo avere assunto questo orientamento di carattere generale, chieda il riesame del parere espresso dalla V Commissione bilancio sul progetto di legge al nostro esame.

CARLO TASSI. La mia era una questione non di purismo linguistico, semmai di purismo costituzionale e quindi di opinioni. Io rispetto la sua, ma non mi interessa se la mia non è rispettata: io rimarrò, come donna Prassede, con le mie povere idee!

È possibile, a mio avviso, trovare una soluzione che salvi, come suol dirsi, capra e cavoli, stabilendo la decorrenza del 1° gennaio 1990 per i fatti ascrivibili in termini di indennizzo.

PRESIDENTE. L'articolo 2 stabilisce che i fatti indennizzabili sono quelli avvenuti a partire dal 1969!

CARLO TASSI. Sì, ma si potrebbe far partire la decorrenza dell'indennizzo dal 1° gennaio 1991.

PRESIDENTE. Stiamo affermando gli stessi concetti. La Commissione è unanimemente favorevole a richiedere il riesame del parere della V Commissione bilancio, nel senso che tale parere va espresso in riferimento alla legislazione vigente.

CARLO TASSI. Questa è un'idea che il sottoscritto si permise di rilevare dai tempi del ministro guardasigilli Oronzo Reale, aggiungendo che solo quando l'Italia fosse arrivata ad un altissimo livello di democrazia e di correttezza istituzionale, avrebbe potuto pensare a problemi simili. Prendo atto che, almeno da questo punto di vista, ci siamo arrivati.

PRESIDENTE. Propongo in definitiva di chiedere il riesame del parere espresso dalla V Commissione bilancio sul provvedimento in discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 16,20, è ripresa alle 19.

PRESIDENTE. Avverto che la V Commissione bilancio si riunirà nella giornata di domani per riesaminare il parere espresso sul progetto di legge. Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

Discussione della proposta di legge senatori Fiori ed altri: Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Approvata dalla I Commissione del Senato) (5041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Fiori, Arfè, Boldrini, Bobbio, Boffa, De Rosa, Elia, Foa, Fontana Sandro, Gerosa, Giolitti, Ulianich, Valiani e Volponi: « Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1990.

La proposta di legge sulla quale riferirò io stesso, si illustra da sé. Oltre a raccomandare una predisposizione favorevole nei confronti di essa, mi permetto di esprimere parole di elogio per i presentatori. Si tratta di un'iniziativa benemerita e positiva e penso che la Commissione non possa non esaminarla con animo molto favorevole. In virtù di essa, le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce che i criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.

CARLO TASSI. Occorre anche citare il Tribunale della Repubblica sociale italiana, altrimenti da questa disciplina vengono esclusi due anni.

PRESIDENTE. Nella proposta si parla di Tribunale speciale per la difesa dello Stato e non credo che l'ordinamento della Repubblica sociale italiana sia assoggettabile a questa disciplina.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In qualità di sottosegretario avente la delega per gli archivi, esprimo il compiacimento del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

1. I criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Fiori ed altri: « Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (5041):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Balestracci, Barbieri, Brescia, Camber, Cardetti, Chiriano, Ciaffi, Dignani Grimaldi, Ferrara, Forleo, Frasson, Gei, Labriola, Mastrantuono, Mattarella, Mazzuconi, Menziotti, Novelli, Pacetti, Serra, Soddu, Spini, Strumendo, Taddei, Tassi e Vecchiarelli.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 14 novembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO